



COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 44 del Reg. Delib.

N. prot. 245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER L' ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** addì **sette** del mese di **aprile** alle ore **17:00**, nella sede del Comune di Castagnaro.

La Giunta Comunale, convocata con apposito avviso, si è oggi riunita.

TRIVELLATO ANDREA	SINDACO	P
FORMIGARO CHRISTIAN	VICESINDACO	P
BETTARELLO MASSIMO	ASSESSORE	A
SORDO NICOLA	ASSESSORE	A
DONELLA ANDREA	ASSESSORE	P

P=Presente, A=Assente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MONTEMURRO FRANCESCO, che ne cura la verbalizzazione.

PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Negri Romina

REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Negri Romina

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I del decreto legislativo 15-11-1993, n. 507;

Dato atto che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, di eliminare l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale per l'installazione di mezzi pubblicitari;

Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, che ha rideterminato le tariffe di base per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/1993, che per questo Comune, identificato nella classe V, risulta quindi fissata in € 11,36;

Premesso che in seguito a regolare espletamento di gara è stato affidato in concessione alla Società I.C.A. S.r.l. "Imposte comunali Affini" a socio unico, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01.01.2005 – 31.12.2009;

Vista la delibera G.C. n. 126 del 21.12.2009, con la quale si prorogava per sei mesi, dall'01.01.2010 al 30.06.2010, l'incarico del suddetto servizio alla stessa società I.C.A. s.r.l.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 31.03.10, avente per oggetto il rinnovo della concessione dello stesso servizio alla suddetta Società I.C.A., con canone fisso a favore dell'ente pari ad € 9.000,00, per il periodo 01/07/2010 – 30/06/2016;

Richiamata la delibera n. 70 del 06/07/2015, per l'anno 2015;

Ritenuto opportuno confermare anche per il 2016 le stesse tariffe in vigore fino al 2015, come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:
" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015, relativo al differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali;

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il predetto differimento dei termini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 10 comma 18 della L. 13/05/1999 n. 133;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Visto il relativo regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 280, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2016 le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e diritti PP.AA., come da prospetto allegato alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare gli uffici competenti per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Mef riservato al federalismo fiscale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARTE PRIMA - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. - PUBBLICITA' ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2,6 e 7)

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata:

- per anno solare € 11,36
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 1,14
- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa maggiorata del 100%):

Durata:

- per anno solare € 22,72
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese € 2,27

1.3. – Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5, tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. – L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c.2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni mq. di superficie:

Durata:

- per anno solare € 11,36

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o

mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa per:

a) – autoveicoli di portata sup. a 3.000 kg.:	€ 74,37
b) – autoveicoli di portata inf. a 3.000 kg.:	€ 49,58
c) – motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie:	€ 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base di imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, comma 7, del Dlgs 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (artt. 14, c. 1, 2 e 3)

3.1. – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio e visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per anno solare	€ 33,05
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,31
- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.	

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per ogni giorno	€ 2,07
- per i primi trenta giorni la tariffa per giorno di	€ 2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€ 1,03

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a

€ 11,36

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c.2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, iva compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,58

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8. PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di

€ 2,07

9. PUBBLICITA' A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,20

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del Dlgs 15.11.93 n. 507. Le riduzioni non sono cumulabili.

11. ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del Dlgs 15.11.93 n. 507.

12. MODALITA' DI APPLICAZIONE

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del Dlgs 15.11.93 n. 507.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (art. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del Dlgs 15.11.93, n. 507.
Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del Dlgs 15.11.1993 n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

- 1.1 - Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x100 e per i periodi di seguito indicati:
 - per i primi 10 giorni € 1,03
 - per ogni periodo successivo di 5 gg. o fraz. € 0,31
- 1.2. - Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- 1.3. - Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
- 1.4. - L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma delle tariffe base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del Dlgs 15.11.93, n. 507.
Le riduzioni sono cumulabili.

4. ESENZIONI DAL DIRITTO (art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni tutti i manifesti di cui all'art. 21 del Dlgs 15.11.93, n. 507

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONTEMURRO FRANCESCO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato dalla stessa il giorno 15/04/16
all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MORETTO RITA

